MODULO DI ATTIVAZIONE TICKET RESTAURANT®MAX ELETTRONICO

Inviare alla C.A. KOCI ORNELA **Fax:** **Mail:** ornela.koci@edenred.com

Ragione Sociale: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI ALESSANDRIA ENTE PUBBLICO **Codice:** E427462

Partita IVA: 80004940062 Codice Fiscale: 80004940062 ☒ Pubblico ☐ Privato

Settore Merceologico: 106 - NON CODIFICATO

Indirizzo Sede Legale: Via: CORSO TERESIO BORSALINO 17

Località: ALESSANDRIA Prov. AL CAP 15121

Altri indirizzi (da compilare se diversi dalla Sede Legale):

Indirizzo Fatturazione (compare sulla fattura):

Località: Prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_|

Indirizzo Consegna Carte (in caso di più sedi fornire il file excel "MatricolarioDipendenti_CentriDiCosto"):

Indirizzo Consegna:

Località: Prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_|

Referente Aziendale: ~~MARCO COLOMBO~~ MONICA BOCCACCIO Funzione: PRESIDENTE

E-Mail: PRESIDENTE@INGEGNERIALESSANDRIA.IT

Tel: 0131265714 Fax:

Referente Gestione Portale: BRUNO BALDIZZONE Funzione:

E-Mail: BRUNO@ORDINGAL.IT

Tel: 0131265414 Fax:

Durata Contratto: annuale **Condizioni Economiche:** -2.00%

Tipologia di pagamento: BONIFICO A 30 GG DATA FATTURA Emissione carte €: 5 cad. + Iva

Numero dipendenti: 2 Numero utilizzatori: 2 **Nr. Esercizi aggiuntivi da convenzionare:**

Valore Buono €: 10,00 Data indicativa partenza servizio:

Carte Dipendente 2 **fornire il file excel "MatricolarioDipendenti"**

(carte associate al dipendente)

Personalizzazione Carte Dipendente (selezionare i campi che si desidera apporre sulla carta)

☒ Cognome e Nome Dipendente

☐ Matricola Dipendente

☐ Logo Aziendale *(fornire immagine jpg in alta definizione)*

Carte Jolly

(carte non associate ad alcun dipendente - associabili successivamente)

Personalizzazione Carte Jolly (selezionare i campi che si desidera apporre sulla carta)

☐ Logo Aziendale *(fornire immagine jpg in alta definizione)*

Il cliente (timbro e firma): Dott. Ing. Monica Boccaccio

Data 19 settembre 2018

Per quanto non indicato nel presente modulo valgono le condizioni generali di fornitura.

PARTITA IVA: 80004940062
Codice: E427462

SPETTABILE:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI ALESSANDRIA ENTE PUBBLICO

COPIA EDENRED
CTRE_DAL_05/2018_v1

CONTRATTO TICKET RESTAURANT®MAX ELETTRONICO

ARTICOLO 1. Oggetto

1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione, a favore del Cliente, di un servizio sostitutivo di mensa aziendale ("**SSM**" o "**Servizio**") tramite l'emissione, da parte di Edenred Italia S.r.l. ("**Emettitore**" o "**Edenred**") di buoni pasto elettronici ("**BPE**") a marchio "TICKET RESTAURANT®MAX", memorizzati su apposita carta elettronica o altro supporto ("**Carnet Elettronico**"), ed utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati con l'Emettitore, in possesso delle idonee autorizzazioni ("**Esercizio**" e al plurale "**Network**").

ARTICOLO 2. TICKET RESTAURANT®MAX ELETTRONICO

2.1 Il BPE è il titolo di legittimazione elettronico, emesso conformemente a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, che legittima (ai sensi dell'art. 2002 del c.c) il possessore ("**Titolare**" o al plurale "**Titolari**") a ricevere dal Network la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione (ex art. 1559 del c.c.) di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del titolo stesso.

2.2 Le prestazioni oggetto del SSM, potranno essere consumate dai Titolari esclusivamente dietro presentazione del Carnet Elettronico, secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate.

2.3 Il **BPE**:

- è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore ad esso associato elettronicamente, senza essere soggetto a riduzione di qualasivoglia entità;
- non dà diritto a resto né all'utilizzo del residuo per altre consumazioni;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore facciale dello stesso, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza tra il valore delle prestazioni ottenute e il valore del BPE;
- potrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare, a fronte della somministrazione di alimenti e bevande e/o della cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il SSM;
- non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni né commercializzabile e convertibile in denaro;
- dà diritto al Cliente di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del BPE;
- non può in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti del Cliente o dei Titolari, che attestino il sostenimento del costo del SSM a carico degli stessi;
- deve essere utilizzato entro il termine temporale di utilizzo ad esso associato elettronicamente.

ARTICOLO 3. Facoltà e obblighi del Cliente

3.1 Il Cliente avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- ordinare la quantità di BPE occorrente secondo le proprie necessità mensili, determinandone il relativo valore;
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire ad Edenred un'esclusiva per la fornitura del SSM;
- provvedere al pagamento secondo termini e modalità concordate all'art. 9;
- informare i Titolari delle caratteristiche di utilizzo dei BPE precisate all'art. 2.3;

3.2 Il Cliente si obbliga a prendere visione delle modalità e dei termini decadenziali entro cui deve essere formulata la richiesta di sostituzione dei BPE non utilizzati entro la data di validità agli stessi assegnata, resi noti tramite Pubblicazione On-line, ai sensi di quanto previsto all'art. 11.1, avendo facoltà di informarne i Titolari.

ARTICOLO 4. Facoltà e obblighi di Edenred

4.1 Edenred avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- garantire e organizzare, a favore dei Titolari, il SSM tramite l'emissione di BPE, utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati di cui alla normativa vitgente, in possesso delle idonee autorizzazioni;
- mettere a disposizione del Cliente la quantità di BPE ordinati, al valore stabilito e nel rispetto della data di consegna/ricarica concordata all'atto dell'ordine. Tuttavia, il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione in caso di mancato rispetto del termine di consegna/ricarica stabilito, sempreché il ritardo non ecceda le 48 ore lavorative, fermo restando l'impegno dell'Emettitore nel segnalare tempestivamente tale ritardo e i nuovi termini di consegna/ricarica;
- mettere a disposizione del Cliente, tramite la funzione "Cerca Locali" disponibile sul portale web, l'elenco degli Esercizi ubicati nelle località nelle quali il Cliente ha sedi operative, provvedendo periodicamente all'aggiornamento dello stesso ed avendo, in ogni caso, la facoltà di apportarvi le modifiche necessarie determinate dalla cessazione di convenzioni in essere o dalla stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del Cliente stesso;
- sostituire i BPE non utilizzati entro la data di validità, in caso di richiesta formulata nei modi e termini decadenziali oggetto di Pubblicazione On-Line;
- adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del BPE.

4.2 Edenred darà corso unicamente alle richieste di sostituzione formulate nei modi e nei termini decadenziali oggetto di Pubblicazione On-Line, conformemente a quanto previsto all'art. 11.1. In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso in denaro dei BPE non utilizzati e/o non sostituibili.

ARTICOLO 5. Durata del contratto e clausola risolutiva espressa

5.1 Il presente contratto ha durata dal 07/09/2018 al 07/09/2019.

5.2 Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il presente contratto con effetto immediato mediante raccomandata a/r o pec nei seguenti casi: mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti; violazione dell'esclusiva di cui all'art. 3.1 Entrambe le parti potranno risolvere il contratto in caso di: assoggettamento dell'altra parte a procedure esecutive, fallimento, altre procedure concorsuali o liquidazione, anche volontaria; violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/01.

5.3 Qualora il cliente effettuasse delle richieste di ordine in data successiva a quella di scadenza del presente contratto, Edenred avrà la facoltà di valutare se procedere o meno all'erogazione del Servizio. In caso affermativo, Edenred provvederà a prendere in carico la richiesta del cliente e a trasmettere allo stesso una e-mail di "**Conferma d'Ordine**" nella quale verrà specificato che il Servizio verrà erogato ai medesimi termini e condizioni del presente contratto, i cui effetti si intenderanno, pertanto, prorogati per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza dello stesso ("**Termine Finale**"). Le parti pattuiscono sin d'ora che ogni eventuale ordine successivo al Termine Finale dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione di un nuovo contratto tra le stesse.

ARTICOLO 6. Responsabilità

6.1 In nessun caso Edenred sarà responsabile per fatti o comportamenti degli Esercizi convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti l'attività. Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Edenred riguardo all'uso improprio dei BPE.

6.2 Edenred dichiara di aver attivato le seguenti coperture assicurative a beneficio dei propri Clienti e dei loro Titolari:

(i) Polizza R.C.T. n. 38902600 Assicurazioni Generali

Tale polizza copre la responsabilità civile verso terzi di Edenred e, per l'effetto, anche i danni corporali e materiali connessi ai rischi igienico-sanitari derivanti dall'utilizzo del SSM da parte degli utilizzatori dei BPE presso il Network.

(ii) Polizza Infortuni "in itinere" n. IAH0013102 AIG EUROPE LIMITED

Tale polizza assicura gli infortuni che colpiscono tutti gli utilizzatori dei BPE dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per il pranzo, al momento in cui vi rientrano, ivi inclusi gli infortuni avvenuti all'interno dell'esercizio ove viene consumato il pasto e/o le sue conseguenze, sempreché l'infortunio si sia verificato durante la pausa pranzo così come regolamentata dal Cliente. La copertura assicurativa è valida indipendentemente dal mezzo, pubblico o privato, utilizzato per il trasferimento e dal modo in cui avvenga il trasferimento.

ARTICOLO 7. Tracciabilità dei flussi finanziari

7.1 Le parti, qualora applicabili, e per quanto di relativa competenza, s'impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a garantire il pieno rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 8. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred Italia

8.1 Edenred Italia S.r.l in qualità di Titolare del trattamento, informa il Cliente che i dati personali acquisiti in occasione del presente accordo saranno trattati per l'adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto, di Legge ed attinenti i legittimi interessi perseguiti dal Titolare in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei suddetti dati personali.

8.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione del testo completo dell'informativa della privacy, nella versione presente al momento della sottoscrizione sul sito www.edenred.it, nella sezione "Privacy".

8.3 Ai fini di autorizzazione/diniego al trattamento dei dati acquisiti per finalità di marketing e/o statistiche, come dettagliato nella sopracitata informativa, il Cliente appone la propria sottoscrizione in calce al contratto.

ARTICOLO 9. Condizioni economiche e modalità di pagamento

9.1 Condizioni economiche:

SCONTO: -2.00 %

Tali percentuali saranno applicate sul valore facciale del BPE e il relativo importo sarà assoggettato ad IVA, come per legge.

Le parti concordano che nessuno sconto verrà riconosciuto sul valore facciale dei BPE che verranno utilizzati dai Titolari in mense aziendali e interaziendali.

costo di emissione singola carta € 5 cad + iva

9.2 Modalità di pagamento:

BONIFICO A 30 GG DATA FATTURA

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno dovuti, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.

Per ogni documento contabile visualizzato e scaricato tramite portale dedicato, non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo.

ARTICOLO 10. Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01

10.1 Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Edenred, in particolare, è dotata di un Modello di Organizzazione ai sensi del citato Decreto e di un Codice Etico i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente contratto e si danno per noti al Cliente, essendo gli stessi acquisibili online, alla sezione dedicata del seguente indirizzo internet: www.edenred.it.

10.2 La violazione del modello di Organizzazione e del Codice Etico adottato, e, più in generale, dei principi di cui al citato Decreto, legittimerà la parte non inadempiente a risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c, previa contestazione dell'addebito da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r alla parte inadempiente.

ARTICOLO 11. Disposizioni finali - Pubblicazione On-Line

11.1 Nell'ambito del contratto, per "Pubblicazione On-Line" o "Pubblicato On-Line", s'intendono le pubblicazioni effettuate sul portale clienti Ticketxte.com di Edenred (il "**Portale**") che il Cliente si impegna a consultare periodicamente, tramite il proprio account, onde prenderne visione, essendo il Cliente specificatamente edotto della loro valenza anche negoziale, per la loro efficacia integrante e sostanziale del presente contratto. Nel caso in cui il Cliente esercitasse la facoltà di cui all'art. 3.2., lo stesso dovrà informare i Titolari delle modalità e dei termini decadenziali entro cui deve essere formulata, dagli stessi, la richiesta di sostituzione dei BPE non utilizzati entro la data di validità agli stessi assegnata.

11.2 Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avante il medesimo oggetto.

11.3 Le clausole del presente contratto prevarranno, in quanto condizioni particolari di Servizio, su eventuali condizioni generali predisposte dal Cliente e sottoscritte dalle parti.

11.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli eventuali allegati in esso richiamati, troveranno applicazione le norme previste dal Codice Civile e le clausole imposte dalla Legge inserite di diritto nel Contratto ai sensi dell'Art. 1339 C.C..

11.5 Qualunque modificazione del presente contratto dovrà essere previamente concordata tra le parti e farsi tassativamente per iscritto, esclusa ogni altra forma o mezzo di prova.

11.6 Il contratto, formato tra le parti mediante scambio di corrispondenza, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lett. A della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 12. Foro Competente

12.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo.

Alessandria, 19 settembre 2018

Luogo e data

Dott. Ing. Monica Boccaccio

(timbro e firma per accettazione)

Sono specificamente ed espressamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le seguenti clausole:3 (Facoltà e obblighi del Cliente),5 (Durata del contratto e clausola risolutiva espressa),6 (Responsabilità), 10 (Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01), 11 (Disposizioni finali - Pubblicazione On-Line), 12 (Foro competente).

Dott. Ing. Monica Boccaccio

(timbro e firma per accettazione)

Relativamente a quanto previsto dall'art. 8.3., il Cliente ☐ presta il consenso ☒ nega il consenso

Dott. Ing. Monica Boccaccio

(timbro e firma)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA